

Prefazione	6
Capitolo 1 - Disciplina fiscale degli scambi delle partecipazioni art. 177 TUIR	7
1.1 Inquadramento generale dell'operazione.....	8
1.2 Regime di "realizzo controllato": neutralità condizionata e non incondizionata	9
1.3 Due forme strutturali: permuta e conferimento	10
1.4 Genesi normativa e continuità storica con il D.Lgs. 358/1997	11
1.5 Differenze di struttura tra permuta e conferimento nel "realizzo controllato"	12
1.6 Requisiti soggettivi nella permuta: residenza e natura delle società	13
1.7 Triade dei soggetti nel conferimento di partecipazioni di controllo	14
1.8 Possibile sovrapposizione disciplinare tra il comma 2 dell'art. 177 e l'art. 175 Tuir	15
1.9 Caso di concorrenza tra le due discipline: criteri di soluzione	16
1.10 Sintesi comparativa: art. 177 comma 1, art. 177 comma 2 e art. 175 Tuir	19
1.11 Commento di sintesi: le tre norme a confronto.....	20
Capitolo 2 - Prerogative giuridiche delle partecipazioni di controllo	21
2.1 Fattispecie dell'integrazione	24
2.2 Precedente versione letterale	25
2.3 Diversità dell'obbligo legale e di quello statutario	26
2.4 Supporto comunitario	27
2.5 Possibile sindacato elusivo dell'Amministrazione Finanziaria	28
2.6 Novità legislativa	29
2.7 Prerogative dell'apporto congiunto	30
Capitolo 3 - Conferimenti di partecipazioni di controllo ed il regime fiscale del cd realizzo controllato	33
3.1 Funzione e ratio dell'operazione.....	34
3.2 Meccanismo del realizzo controllato: condizione di neutralità fiscale	35
3.3 Rapporto di cambio e la sua influenza sulla condotta contabile.....	36
3.4 Regime del realizzo controllato e il rapporto con la normativa europea	37
3.5 L'emersione di eventuali minusvalenze.....	38
3.6 Critica alla tesi erariale: analisi sistematica.....	40
3.7 Rapporto tra art. 177, comma 2, e art. 9 Tuir: natura integrativa, non vicaria	41
3.8 Incastro normativo: art. 9, art. 177 comma 2 e il concetto di "reddito del conferente" ...	42
3.9 Rilevanza fiscale delle minusvalenze: perché l'esclusione era incoerente	44
3.10 Mancanza di supporti normativi alla base della tesi dell'Amm. Finanziaria	45
3.11 Nozione di "reddito" nel TUIR: un'entità di segno positivo e negativo.....	46
3.12 Valore normale come correttivo antielusivo di fonte legislativa	48
3.13 Richiamo all'art. 175 Tuir: un supporto argomentativo non esportabile	49
3.14 Rischio donativo: un'ulteriore conseguenza dell'iscrizione anomala della partecipazione	51
3.15 Normativa sopravvenuta: l'art. 9 del D.Lgs. n. 148/2026	52
3.16 Quadro previgente: il D.Lgs. 192/2024 (Collegato alla riforma fiscale)	54
Capitolo 4 - Regime fiscale del cd "realizzo controllato" richiede non richiede la necessità di uno scambio di partecipazione tra conferente e conferitaria?	58
4.1 La norma ante riforma	59

Capitolo 5 - Disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni di minoranza	62
5.1 Nuovo testo legislativo.....	63
5.2 Sopravvenute modifiche legislative	71
Capitolo 6 - Regime fiscale dei conferimenti di partecipazioni di società estere	73
6.1 In ordine alla natura dei soggetti partecipanti all'operazione di conferimento delle partecipazioni	74
6.2 Questioni interpretative in ordine al contrasto tra l'art 177 e l'art. 178 in tema di scambi intracomunitari	76
Capitolo 7 - Costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite	78
7.1 Il caso lineare dei soci di società di capitali.....	79
7.2 I casi più complessi	80
7.3 Aspetti controversi in ordine al calcolo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni di società di persone	82
7.4 Partecipazioni conferite: il costo fiscale riconosciuto alla conferitaria	87
Capitolo 8 - Disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni di minoranza	89
8.1 Nuovo testo legislativo.....	90
8.2 Estensione della base sociale.....	92
8.3 Sopravvenute modifiche legislative	98
Capitolo 9 - Regime fiscale nell'imposizione indiretta dei conferimenti e delle donazioni di partecipazioni di controllo	103
9.1 La portata d'esonero dell'art. 3, comma 4ter, D. Lgs 346/1990.....	104
9.2 L'opinione dell'Amministrazione Finanziaria	105
9.3 L'avvallo della Corte di Cassazione.....	106
9.4 Le raccomandazioni della Commissione UE.....	107
Capitolo 10 - Il controllo di diritto ai fini dell'esenzione dell'imposta di donazione e successione	112
10.1 Gli interventi di prassi	113
10.2 Rassegna dei documenti di prassi	114
10.3 Documenti di prassi successivi all'anno 2022 emessi dal 2023 sempre in ordine alla configurazione del controllo di diritto	117
Capitolo 11 - Breve esame sulla classificazione in bilancio delle partecipazioni	121
11.1 L'orientamento della Corte di Cassazione	122
11.2 Il principio contabile OIC n. 21	123
11.3 Il sindacato dell'Amministrazione Finanziaria	124
Capitolo 12 - Conferimento delle partecipazioni in una holding e la successiva cessione delle partecipazioni può essere intesa come operazione elusiva ai fini dell'imposta di registro?	125
12.1 L'indagine in giurisprudenza.....	126
12.2 Il progredire delle vicende legislative	127
12.3 L'indagine della Corte Costituzionale.....	128
12.4 L'orientamento ormai consolidato.....	129
Capitolo 13 - Cessione totalitaria della partecipazione non può mai essere riqualficata in cessione di azienda	130

13.1 La giurisprudenza della Cassazione	131
13.2 Il diverso regime impositivo della cessione d'azienda e delle quote sociali nell'imposta di registro.....	132
13.3 L'alterazione che si verrebbe a definire nella natura dell'imposta di registro.....	133
13.4 Le specifiche disposizioni in tema di TUR	134

Capitolo 14 - È davvero elusiva la mancata distribuzione dei dividendi da parte di una Holding Statica?..... 135

14.1 La questione controversa.....	136
14.2 Il regime impositivo delle società di capitali.....	137
14.3 Esame causale delle due impostazioni impositive	138
14.4 La verifica dell'elusione insita nella ritardabilità della distribuzione del dividendo.....	139
14.5 È rilevante la distinzione tra holding statiche ed holding di direzione e coordinamento?	139

Capitolo 15 - L'errato giudizio sull'elusione dell'operazione secondo la giurisprudenza di merito 142

15.1 La sentenza del giudice di Bergamo	143
---	-----

Capitolo 16 - Le intersezioni disorientanti giurisprudenziali e legislative sul regime fiscale degli utili extracontabili 147

16.1 Premessa	148
16.2 La sentenza della Corte di Cassazione n. 13917/2026	149
16.3 L'analisi	150
16.4 La rappresentata sequenzialità degli step perseguita dalla Cassazione appare del tutto contraria a diritto	153
16.5 La prerogativa fiscale del presupposto d'imposta	155
16.6 Il diritto erariale non viene in alcun modo compromesso dall'accertamento dei ricavi evasi	157
16.7 L'irrazionale conseguenza fiscale	158
16.8 Conclusioni raccordate alla società holding	159
16.9 Le sentenze della Cassazione che avallano la tesi della distribuzione a catena non smentiscono il rappresentato esame giuridico in ordine alla società che deve operare la ritenuta	161
16.10 L'anomala irretroattività della presunzione alla base della distribuzione degli utili in nero	162

Capitolo 17 - La risposta n. 176/2026 e la ritenuta non operatività del regime fiscale del realizzo controllato nel caso la società conferitaria sia una società semplice 163

17.1 La risposta all'istanza d'interpello n. 176	164
--	-----

Capitolo 18 - Esempio perizia di stima 168

Capitolo 19 - Atto costitutivo holding 178

Prefazione

L'ebook si propone di analizzare sia sul piano scientifico che su quello operativo la complessa disciplina relativa al regime fiscale neutro del realizzo controllato (art. 175 e 177 Tuir).

Il conferimento delle partecipazioni sia di controllo di diritto, sia di minoranza qualificata in una società conferitaria può avvenire fruendo di uno speciale regime fiscale neutro cd di "realizzo controllato" che consente di costituire società holding sia statiche (meri contenitori di partecipazioni per la percezioni di dividendi) e sia direzione e coordinamento per la complessiva regia delle società operative partecipate. Tale regime fiscale neutro agevola la pianificazione dei passaggi generazionali nell'ambito dei nuclei familiari che rappresenta ormai un'esigenza sempre più avvertite nel mondo dell'imprenditoria, per cui l'approfondita conoscenza di tale strumento fiscale è d'importanza fondamentale per definire il passaggio proprietario degli asset di famiglia. Nel testo vengono passate in rassegna tutte le problematiche che si sono incentrate sul conferimento di tale doppia categoria di partecipazioni (di controllo ex art 2359, comma 1, punto 1 cod. civ e di minoranza qualificata superiori al 20 o 25 per cento del capitale sociale di sottoscrizione della società conferita) e vengono analizzati i vari provvedimenti legislativi e chiarimenti di prassi che si sono susseguiti nel tentativo di razionalizzare ed incentivare l'uso di tale regime fiscale. Si passa in rassegna anche il possibile sindacato elusivo dell'Amministrazione su taluni aspetti del conferimento delle partecipazioni. Con l'ausilio di costanti esempi si è cercato di rendere il più agevole possibile la comprensione dell'operazione, affiancando agli esempi le tesi sia contrarie e sia di condivisione espresse dalla Dottrina in ordine alle rappresentazioni interpretative dell'Amministrazione finanziaria. L'analisi ha riguardato non solo le tematiche relative all'imposizione diretta, ma anche le controversie interpretative nell'ambito dell'imposizione indiretta sulle donazioni e successione. I paragrafi finali sono stati dedicati a temi sull'accertamento delle società holding e alla presunta distribuzione degli utili extrabilancio.

**Disciplina fiscale degli scambi
delle partecipazioni art. 177 TUIR
- Parte generale**

1.1 Inquadramento generale dell'operazione

Il tema fiscale dei conferimenti di partecipazioni sociali è indubbiamente un tema di grande attualità dal momento che l'impegno dell'operazione si rende funzionale sia in un'ottica di riorganizzazione di assetti societari e sia per programmare il passaggio generazionale in ordine a rilevanti asset del patrimonio familiare.

1.2 Regime di “realizzo controllato”: neutralità condizionata e non incondizionata

Il TUIR se ne occupa principalmente all'art 177 prevedendo un generale regime di neutralità fiscale cd di “realizzo controllato” per gli scambi delle partecipazioni, nelle due articolazioni strutturali delle permuta e dei conferimenti, facendolo essenzialmente dipendere dall'impostazione contabile dell'operazione. Non trattasi, infatti, di una neutralità fiscale connaturata all'operazione come, ad esempio, per le trasformazioni (art. 170), fusioni (art. 172) e scissioni (art 173), le donazioni e successioni d'azienda (art. 58) in ordine alle quali operazioni il legislatore, attraverso l'impiego dello specifico sintagma “non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze”, manifesta un completo e incondizionato disinteresse fiscale solo fatto derivare dalla configurazione civilistica dell'operazione.

Trattasi di un regime di neutralità piena in ordine alle quali dalle rappresentazioni contabili può solo derivare la conseguenza del cd doppio binario di valori di bilancio e fiscali, con onere di apposita trasparenza informativa nella dichiarazione dei redditi. Nelle operazioni che godono di una neutralità fiscale così ampia non si viene ad avere alcuna insorgenza dei presupposti d'imposta che ordinariamente sono alla base della rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze, in quanto legislativamente viene soppresso ogni collegamento sia con vicende di tipo realizzativo e sia con vicende connesse a destinazioni estranee all'esercizio dell'impresa. In ordine agli scambi delle partecipazioni l'esclusione dell'obbligo impositivo non è piena, ma raccordata ad una precisa condotta contabile da cui viene fatto dipendere l'affrancamento dagli obblighi tributari.

Fondamento della loro natura realizzativa

Proprio perché tali operazioni non sono correlate ad un'irrilevanza impositiva connaturata alla mera configurazione dell'operazione, esse vanno comunque intese alla stregua di operazioni di tipo realizzativo.

1.3 Due forme strutturali: permuta e conferimento

Gli scambi delle partecipazioni possono, sul piano delle articolazioni strutturali, riassumere la configurazione della permuta (art. 177, comma 1, Tuir) e del conferimento (art. 177, comma 2).

1.4 Genesi normativa e continuità storica con il D.Lgs. 358/1997

La disciplina fiscale degli scambi di partecipazioni è stata all'origine introdotta nell'ordinamento tributario nazionale dall'art. 5 del D. Lgs n. 358 dell'8 ottobre 1997, in attuazione della specifica delega contenuta nell'art. 3, comma 161, lett. b, Legge 23 dicembre 1996 n. 662. Nel prosieguo la norma è stata trasfusa nell'attuale art. 177 Tuir e tale ritenuta continuità storica, per l'Amministrazione Finanziaria, come si analizzerà nel prosieguo, dove si darà conto anche delle varie vicissitudini legislative che hanno in più occasioni riguardato la deducibilità fiscale delle minusvalenze, si era posta alla base della possibilità interpretativa di assumere l'eventuale minusvalenza, generata dall'operazione contabile di conferimento, come del tutto estranea alla disciplina dell'art. 177, Tuir. In tal caso l'operazione avrebbe piuttosto dovuto essere ricongiunta, quanto alle conseguenze fiscali, alle ordinarie prescrizioni dell'art. 9 Tuir che, come noto, raccordano la fattispecie imponibile al valore normale del bene conferito.

1.5 Differenze di struttura tra permuta e conferimento nel “realizzo controllato”

In ordine alla permuta delle partecipazioni e al conferimento il criterio fiscale del “realizzo controllato”, seppure correlato in entrambi i casi ad una condotta contabile, quest’ultima viene diversamente strutturata dal legislatore, dal momento che in ordine all’operazione di permuta il dato normativo interdice la rilevanza fiscale “di componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio”, mentre nel caso di conferimento delle partecipazioni il comma 2 dell’art. 177, Tuir raccorda la rilevanza impositiva dell’operazione al confronto “tra il complessivo aumento del patrimonio netto della conferitaria ed il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite”.

1.6 Requisiti soggettivi nella permuta: residenza e natura delle società

Il comma 1, dell'art. 177, richiede il presupposto della residenza territoriale sia per il soggetto acquirente e sia per quello scambiato, per cui entrambi i soggetti devono essere società di capitali o enti equiparati ed entrambi avere la residenza nel territorio nazionale. In tal modo con l'art. 177 Tuir viene legislativamente perseguito l'affiancamento alla disciplina dell'art. 178 in materia di scambi intracomunitari, senza alcuna intersezione diretta delle due norme e senza la possibilità che vengano a generarsi confusioni disciplinari. Dal dettato normativo discende inoltre la necessità che la società acquirente abbia la connotazione di SPA o di SAPA, dovendo essa detenere azioni proprie da dare in permuta alle azioni/quote ricevute. In ordine ai soggetti scambianti già l'Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 320/E del 19 dicembre 1997, ebbe da ritenere che il semplice e generico riferimento della norma ai "componenti negativi o positivi di reddito imponibile" in luogo di quello più specifico di "ricavi o plusvalenze o minusvalenze" faccia propendere per l'irrilevanza della qualifica di imprenditore dei soggetti scambianti che, quindi, potranno anche essere comuni persone fisiche. Tale ordinaria condizione soggettiva degli scambianti in sede di trasfusione della norma ha trovato conferma nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art 177, che in ordine alla disciplina fiscale dell'eventuale conguaglio pattuito richiama anche l'art. 68, comma 3, Tuir che opera per le partecipazioni scambiate non detenute in regime d'impresa.

1.7 Triade dei soggetti nel conferimento di partecipazioni di controllo

In ordine invece alla disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni di controllo la triade dei soggetti coinvolti nell'operazione sono:

- la società conferitaria che acquisisce o integra il controllo della società scambiata,
- la società scambiata o conferita della quale la conferitaria riassume la potestà decisoria ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.1,
- i soci conferenti, ovvero i soci della società scambiata/conferita che possono riassumere qualsiasi natura soggettiva e tributaria (persone fisiche imprenditori e non imprenditori, società di persone, società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali).

1.8 Possibile sovrapposizione disciplinare tra il comma 2 dell'art. 177 e l'art. 175 Tuir

In ordine ancora all'ulteriore confronto dell'art. 177 comma 2 con l'art 175 (Conferimenti di partecipazioni di controllo e di conferimento) e alla loro parziale sovrapposizione disciplinare appare utile per l'esame della portata di tale intersezione, il riporto testuale dell'art 175, 1° comma, Tuir che recita: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'art 2359 cod. civ. effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario."

La riportata versione letterale del comma 1 dell'art 175 Tuir, raccorda l'operazione di conferimento delle partecipazioni al solo ambito del regime d'impresa. Tuttavia l'ampiezza della portata normativa del comma 2 dell'art. 177, porta in taluni casi a consentire la sovrapposizione disciplinare con il regolamento fiscale dell'art. 175, per cui in tali casi si pone la questione di individuare la disciplina concretamente applicabile, dal momento che il regime fiscale del "realizzo controllato" nelle due fattispecie si fonda su presupposti diversi (il predetto confronto tra costo fiscale e aumento del patrimonio netto della conferitaria secondo l'art. 177, ed il maggior valore tra quello d'iscrizione contabile delle partecipazioni conferite nelle scritture contabili della conferitaria e quello d'iscrizione delle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente secondo l'art 175).

1.9 Caso di concorrenza tra le due discipline: criteri di soluzione

Se, quindi e ad esempio viene a rappresentarsi la fattispecie di un conferente imprenditore persona fisica (ma il soggetto scambiante potrebbe anche essere fatto coincidere con una società di persone o di capitali o con un ente equiparato o con un ente non commerciale) che conferisce in una conferitaria una partecipazione di controllo di una società di capitali, da ritenersi detenuta in regime d'impresa in base agli specifici indicatori contabili definiti dall'art 65 Tuir, ricevendo partecipazioni della conferitaria che procede ad iscrivere in sostituzione di quelle conferite, tale fattispecie è nella condizione di ricadere contemporaneamente nella doppia disciplina fiscale dei citati artt. 177, comma 2 e 175, comma 1, Tuir.

L'Amministrazione Finanziaria (il tema verrà comunque ripreso ed approfondito in altro paragrafo del presente capitolo) con la risposta ad interpello n. 552 del 25 agosto 2021, ha ritenuto che in relazione a fattispecie suscettibili di ricadere in entrambe le disposizioni (art. 175 e art. 177) si deve assumere come prevalente la portata disciplinare dell'art. 175 Tuir, in quanto norma specifica per il riferimento oltre che più preciso anche allargato alle partecipazioni di collegamento, oltre che a quelle di controllo.

Motivo causale più appropriato

Tale specificità, si anticipa sin d'ora, più che derivare dal precisato ambito delle partecipazioni trasferibili, sembra piuttosto derivare dallo stretto raccordo che la disciplina instaura con il reddito d'impresa, con la sua particolare portata specialistica e per la necessità di doverne, quindi, condividere gli istituti, soprattutto, come nel prosieguo verrà ripreso, in tema di minusvalenze che connettono il diritto di deduzione fiscale alle sole fattispecie cd realizzative, raccordate con un corrispettivo conseguito solo identificabile in un prezzo di vendita o nel valore normale di cui al comma 2 dell'art 9 Tuir e mai in convenzionali condotte contabili.

Primato dell'art 175 Tuir

Va però, al di là della relativa causalità giustificativa, condivisa la tesi dell'Agenzia delle Entrate che conferisce il primato disciplinare, in caso di sovrapposizione di fattispecie, all'art 175, 1° comma Tuir, per cui l'evento, legislativamente connotato come realizzativo, raccorda l'ammontare della plusvalenza tassabile alla congiunta condotta contabile che viene tenuta dalla conferitaria e dal conferente. Anche in tal caso, come si illustrerà più avanti in ordine alla disciplina fiscale dell'art. 177, comma 2, le variabili che si possono intersecare nel computo della plusvalenza sono essenzialmente due: il rapporto di cambio ed il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. Nel caso si riesca ad osservare sia il corretto rapporto di cambio alla base dei legittimi diritti giuridici ed economici da attribuire al conferente, secondo un criterio di riparto della titolarità della società che non crei né vantaggi, né pregiudizi al nuovo e ai vecchi soci e sia la doppia iscrizione ricalcante il costo fiscale delle partecipazioni conferite, l'operazione di conferimento potrà beneficiare del regime fiscale neutro.

Esempio n. 1 - Operazione in regime art. 175: doppia iscrizione al costo e neutralità fiscale

Volendo esemplificare si può ipotizzare:

- Costo fiscale e d'iscrizione delle partecipazioni conferite nelle scritture del conferente 100.
- Il valore corrente delle partecipazioni conferite pari a 300.
- Patrimonio netto contabile della conferitaria (di cui Capitale sociale 50) pari a 200.
- Valore corrente del patrimonio netto della conferitaria pari a 600.
- Il rapporto di cambio risulta quindi essere pari a 2 a 1.

In tali casi se a fronte delle partecipazioni conferite la società conferitaria procederà ad effettuare la scrittura contabile:

- Partecipazione 100 a capitale sociale 25
- a F. Sovrapprezzo 75
- e la conferente effettua la scrittura contabile di mera sostituzione della partecipazione scambiata
- Partecipazione 100 a Partecipazione 100
- il regime fiscale del realizzo controllato consentirà di raccordare all'esemplificata operazione di scambio la piena neutralità fiscale.

Partecipazione con costo fiscale superiore al valore contabile: gli effetti dell'art. 175

Va verificato anche il caso del conferimento di partecipazioni con un costo fiscalmente riconosciuto maggiore di quello contabilmente rappresentato nelle scritture del conferente, a seguito, ad esempio, di una svalutazione ripresa in aumento nella relativa dichiarazione, perché mancante dei presupposti di legge.